

ICS *Rita Borsellino* – Palermo  
Regolamento dell'Organo di Garanzia  
2022/24

Delibera n. 36 del Collegio dei Docenti del 15/12/2022  
Delibera n. 102 del Consiglio di Istituto del 22/12/2022

## Premessa

Allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti si deve l'introduzione di strumenti di tutela: è stato infatti istituito l'Organo di Garanzia - uno interno ad ogni istituto e uno regionale - che ha il compito di controllare l'effettivo rispetto dello Statuto e la conformità ad esso dei Regolamenti d'Istituto, oltre a quelli di dirimere le controversie.

Le sanzioni più gravi devono sempre essere stabilite da un organo collegiale e vanno sempre comminate seguendo una finalità educativa tesa a far comprendere l'errore e ad evitare che sia nuovamente commesso in futuro.

Definire diritti e doveri degli studenti e istituire un organo di garanzia è un segno di volontà democratica e di coerenza pedagogica, in quanto si cerca di promuovere credibilità educativa e condivisione sociale delle responsabilità, dei processi e degli esiti.

Il Regolamento di modifica dello Statuto (D.P.R. 235/2007) ha meglio definito la composizione dell'Organo di Garanzia interno al singolo istitutoscolastico.

Esso è presieduto dal Dirigente scolastico ed è composto, per la scuola secondaria di primo grado, da un docente e da due genitori (designati o comunque ratificati dal Consiglio di Istituto).

Il comma 3 dell'art. 5 modifica l'ulteriore fase di impugnazione: la competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, già prevista dal D.P.R.249/1998, viene attribuita al Direttore dell'Ufficio scolastico regionale. Detto organo, presieduto dal Direttore dell'Ufficio scolastico regionale o da un suo delegato, è di norma così composto: per la scuola secondaria di primo grado da tre docenti e tre genitori designati nell'ambito della comunità scolastica regionale.

## ART. 1 - FINALITÀ E COMPITI

1. È costituito presso l'Istituto Comprensivo "Rita Borsellino" di Palermo ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DPR n. 249 del 24 giugno 1988 e successive modifiche dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", l'Organo di Garanzia.
2. Tale Organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere e assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.
3. La sua funzione, inserita nel quadro dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, è:
  - esaminare i ricorsi presentati da uno o da entrambi i genitori o da chi esercita la patria potestà, in seguito all'erogazione di una sanzione disciplinare a norma di regolamento di disciplina.

## ART. 2 – COMPOSIZIONE

1. L'Organo di Garanzia è composto da:

- la Dirigente Scolastica, o suo delegato, che lo presiede;
- un/una insegnante designato/a dal Consiglio di Istituto;
- due rappresentanti dei genitori designati dal Consiglio di Istituto.

Sono inoltre nominati due membri supplenti (un docente e un genitore appartenenti a classi diverse da quelle dei titolari), che subentrano nei casi di temporanea impossibilità o di incompatibilità.

2. I componenti dell'Organo di Garanzia restano in carica per un periodo di due anni.
3. I genitori componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla classe del proprio figlio.
4. Gli insegnanti componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né

assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti propri studenti.

5. Nel caso si verifichi una di tali situazioni, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.
6. La funzione di segretario verbalizzante viene svolta da uno dei componenti, designato dal Presidente.

### ART. 3 - MODALITÀ E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI

1. L'Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente.
2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.
3. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo di Garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.
4. Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
5. Il verbale della riunione dell'Organo di Garanzia è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza sulla privacy.
6. Le procedure di ricorso, differenziate nella loro natura secondo l'art. 1 comma 3 del presente regolamento, sono indicate agli articoli 4 e 5.
7. L'organo può riunirsi in presenza oppure a distanza, su decisione del Presidente.
8. Le eventuali assenze dei membri titolari, debitamente motivate, vanno comunicate per tempo così da procedere alla convocazione dei membri supplenti.

### ART. 4 - I RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI

1. Il ricorso avverso una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina può essere presentato da un genitore o entrambi i genitori o da chi esercita la patria potestà, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.
2. Il ricorso deve essere presentato in segreteria entro il termine prescritto di quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termine non saranno in nessun caso presi in considerazione.
3. Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.
4. Ricevuto il ricorso, il presidente, o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente o dell'organo che ha irrogato la sanzione, della famiglia, del Consiglio di Classe, dello stesso Dirigente Scolastico o di chi sia stato coinvolto o citato.
5. Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'Organo di Garanzia.

6. L'Organo si riunisce entro i tempi previsti (10 giorni) e alla seduta può essere chiamato a partecipare lo studente a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare.
7. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta.
8. Tutte le testimonianze sono rese a verbale. Le testimonianze relative agli studenti prevedono la necessaria presenza del genitore/tutore, il quale potrà avvalersi dell'assistenza di un legale.
9. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata.
10. La deliberazione dell'Organo di Garanzia viene trasmessa al Dirigente Scolastico (nel caso non abbia partecipato alla seduta). Il Dirigente Scolastico provvederà a informare la famiglia e il Consiglio di Classe.
11. La famiglia dell'alunno verrà informata di tale deliberazione mediante:
  - Invio peo, con accertamento dell'avvenuta ricezione tramite telefono/fonogramma
  - (in caso di mancata ricezione, punto precedente) raccomandata a mano.